



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 24055

Torino, 17 luglio 2024

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Vista la nota e-mail del 16 luglio 2024 ore 14,01 con la quale il responsabile dell'Ufficio Campionati della Federazione ha riferito che l'Ufficio Stampa ha segnalato il forfait della soc. Prodeo in occasione del raggruppamento del campionato Promozionali – Girone D – III giornata in programma martedì 9 luglio 2024 ore 17 a Taggia e del raggruppamento del campionato Promozionali – Girone D IV giornata in programma lunedì 15 luglio 2024 ore 17 a Imperia contro la soc. San Leonardo e la soc. Taggese;
- Considerato in diritto quanto dispone il paragrafo "FORFAIT" della Circolare Federale 01 "NORME PER TUTTI I CAMPIONATI – A.S. 2024": "Concessi per ogni squadra un numero massimo di tre forfait; al quarto forfait rassegnato dalla medesima squadra, la stessa viene esclusa dal campionato e viene sanzionata con una multa adeguata alla serie di appartenenza stabilita dal Giudice Sportivo. Ogni forfait rassegnato comporta un punto di penalizzazione in classifica (nonché la sanzione economica di euro 200 per la serie A; euro 100 per la serie B; euro 50 per la serie C1, la serie C2 e le categorie giovanili): in caso di infortunio occorso al battitore titolare della squadra, previa certificazione ospedaliera o di medico sportivo (sulla cui veridicità verranno disposti controlli da parte della Segreteria Federale), non vengono applicate né la penalizzazione in classifica, né la sanzione economica.";
- Considerato altresì in diritto che in forza i) dell'art. 17 Reg. Fed. Giustizia "La penalizzazione di uno o più punti in classifica fino ad un massimo di dieci è caratteristica ma non esclusiva sanzione per rinuncia ad una gara, ..."; ii) dell'art. 14.3.I lett. c) Reg. Fed. Giustizia la sanzione pecuniaria è dovuta dalla Società "qualora, salvo ragioni di forza maggiore, non comunichi la rinuncia ad una gara (forfait) almeno 12 ore prima dell'orario fissato per l'incontro";
- Ritenuto in fatto che la soc. Prodeo non ha comunicato la propria rinuncia a disputare gli incontri dei raggruppamenti sopra indicati;

infligge alla soc. Prodeo la penalizzazione di un punto in classifica per la rinuncia a disputare gli incontri del raggruppamento del campionato Promozionali – Girone D – III giornata in programma martedì 9 luglio 2024 ore 17 a Taggia contro la soc. San Leonardo e la soc. Taggese, come previsto dal paragrafo “FORFAIT” della Circolare Federale 01 “NORME PER TUTTI I CAMPIONATI – A.S. 2024”;

infligge alla soc. Prodeo la sanzione economica di euro 50;

attribuisce alla soc. San Leonardo la vittoria con il punteggio 5-0 dell’incontro del 9 luglio 2024 a Taggia contro la soc. Prodeo (Promozionali – girone D);

attribuisce alla soc. Taggese la vittoria con il punteggio 5-0 dell’incontro del 9 luglio 2024 a Taggia contro la soc. Prodeo (Promozionali – girone D);

infligge alla soc. Prodeo la penalizzazione di un punto in classifica per la rinuncia a disputare gli incontri del raggruppamento del campionato Promozionali – Girone D – IV giornata in programma lunedì 15 luglio 2024 ore 17 a Imperia contro la soc. San Leonardo e la soc. Taggese, come previsto dal paragrafo “FORFAIT” della Circolare Federale 01 “NORME PER TUTTI I CAMPIONATI – A.S. 2024”;

infligge alla soc. Prodeo la sanzione economica di euro 50;

attribuisce alla soc. San Leonardo la vittoria con il punteggio 5-0 dell’incontro del 15 luglio 2024 a Imperia contro la soc. Prodeo (Promozionali – girone D);

attribuisce alla soc. Taggese la vittoria con il punteggio 5-0 dell’incontro del 15 luglio 2024 a Imperia contro la soc. Prodeo (Promozionali – girone D).

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino